

REGOLAMENTO (CE) N. 1811/97 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1466/95, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/97⁽⁴⁾, prevede che il rilascio dei titoli sia preceduto da un periodo di cinque giorni lavorativi per accertarsi che le quantità per cui sono richiesti i titoli rispettino i limiti applicabili alle esportazioni sovvenzionate; che in base ai dati comunicati dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 418/97⁽⁶⁾, la Commissione decide, se del caso, misure particolari di gestione durante il suddetto periodo; che il corretto funzionamento del sistema dipende dall'attendibilità delle comunicazioni degli Stati membri; che per evitare il rischio di un superamento dei limiti succitati in caso di comunicazioni inesatte, occorre subordinare il rilascio dei titoli alla comunicazione, da parte dello Stato membro, delle quantità per le quali è stata presentata una domanda di titolo;

•1. I titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, sempreché le quantità per le quali sono stati chiesti i titoli siano state comunicate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 210/69⁽⁷⁾ e nel frattempo non siano state adottate misure particolari, a norma del paragrafo 3.

⁽⁷⁾ GU L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.

Articolo 2

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande di titoli di esportazione presentate a partire dalla data dell'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 64 del 5. 3. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 64 del 5. 3. 1997, pag. 3.